



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

NUOVA MISURA DELLE RITENUTE DEGLI INTERMEDIARI

La nuova curva dell'Irpef, ossia la previsione di nuovi scaglioni ed in particolare di nuove aliquote, determina una variazione della ritenuta d'acconto degli agenti di commercio e degli intermediari in genere (procacciatori d'affari, agenti liberi, etc.). Infatti la misura della ritenuta d'acconto sulle provvigioni, anche di natura occasionale, inerenti a rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, è legata - in forza del dettato di cui all'articolo 25-bis del Dpr 600/1973 - alla misura dell'aliquota di imposta applicabile al primo scaglione Irpef. Tale aliquota dal 1 gennaio 2003 è passata dal 18% al 23%; ciò ha comportato che, a decorrere dalla stessa data, passa al 23% anche la misura della ritenuta d'acconto da operare al momento del pagamento della provvigione.

Si sottolinea che la nuova aliquota del 23% si applica alle ritenute operate da gennaio 2003, ossia dai pagamenti di provvigioni effettuati nel nuovo anno. Ciò a prescindere dalla data della fattura emessa dall'intermediario (esempio data fattura 30/12/2002); dal periodo di maturazione della provvigione (esempio quarto trimestre 2002); da quanto indicato in fattura dall'intermediario (esempio ritenuta del 18% sul 50% dell'imponibile). In altre parole si ribadisce che la società mandante (o committente) in qualità di sostituto di imposta deve applicare la nuova misura del 23% sui pagamenti a titolo di provvigioni effettuati dal 1 gennaio 2003.

Non cambia l'importo su cui andare a calcolare la ritenuta, cioè si continuerà a calcolare la nuova misura del 23% sul 50% dell'imponibile, ovvero sul 20% dell'imponibile nel caso in cui l'intermediario abbia comunicato a mezzo lettera raccomandata entro lo scorso 31 dicembre 2002 la volontà di avvalersi della ritenuta in misura ridotta motivata dall'esistenza di dipendenti o collaboratori.

VENDITORI A DOMICILIO

Gli incaricati delle vendite a domicilio subiranno, al pari degli altri intermediari sopra visti, l'aumento della misura della ritenuta. Nel loro caso però la ritenuta è a titolo d'imposta (e non d'acconto); pertanto al fine di non determinare un aggravio fiscale, la finanziaria dispone che la deduzione forfetaria delle spese sia pari al 22%. Ne consegue che la ritenuta a titolo d'imposta del 23% vada calcolata sulle provvigioni ridotte forfetariamente del 22%.

Anche in tale caso, come visto sopra, le nuove regole si applicano a tutti i pagamenti di provvigioni posti in essere dal 2003, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia riferita al 2002.

VIA F. LIPPI, 30
25134 BRESCIA
TEL. 030/23076 – FAX 030/2304108
segreteria@api.bs.it

C.F. 80017870173
P.IVA 01548020179